

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4244

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di *handicap*

Presentata il 30 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — I portatori di *handicap* devono affrontare ogni giorno innumerevoli difficoltà e, proprio per questo, abbisognano di cure e di assistenza da parte di terze persone. Sicuramente la famiglia è il loro primo punto di appoggio ed è per questo motivo che i primi ad assistere i portatori di *handicap* sono generalmente i parenti prossimi. Questi per poter accudire i loro cari sono sottoposti tutti i giorni a disagi e rinunce.

La presente proposta di legge vuole dare un piccolo ma importante aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà, sia disabili o perché badanti di questi ultimi.

L'articolo 3 della Costituzione recita che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)».

È dunque necessario garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia del portatore di *han-*

dicap, attraverso apposite norme di tutela giuridica ed economica.

Con la presente proposta di legge si introduce il diritto, per tutti coloro che assistono portatori di *handicap* aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.

Al fine di permettere un'adeguata assistenza ai portatori di *handicap*, si introducono inoltre norme a favore dei coniugi degli stessi, prevedendo anche l'eventualità che entrambi siano disabili.

Per agevolare le categorie meno abbienti, possono avvalersi dei benefici i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con reddito lordo non superiore a 50.000 euro annui.

Infine, poiché non sempre è sufficiente un'agevolazione economica o contributiva per garantire un dignitoso sostegno, la presente proposta di legge prevede un periodo transitorio che varia dai tre agli otto anni di aspettativa retribuita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme a favore di coloro che assistono portatori di handicap).

1. Coloro che assistono portatori di *handicap* aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, facenti o meno parte del loro nucleo familiare, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.

2. Il comma 1 si applica, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza del soggetto che presta assistenza, al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.

3. Qualora il portatore di *handicap* faccia parte di un nucleo familiare composto da più persone, ha diritto ai benefici previsti dalla presente legge solo un componente del nucleo stesso.

ART. 2.

(Norme a favore dei coniugi dei portatori di handicap).

1. Il coniuge di un portatore di *handicap* ha diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità previsto dal comma 1 dell'articolo 1.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica esclusivamente in caso di coniuge portatore di *handicap* con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992.

3. Se entrambi i coniugi risultano portatori di *handicap*, si applicano a ciascuno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I benefici della presente legge sono concessi a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi i 50.000 euro annui.

ART. 3.

(Aspettativa retribuita).

1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 che assistono portatori di *handicap* possono altresì usufruire di un periodo di aspettativa retribuita, che varia dai tre agli otto anni.

2. La domanda per la concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 deve essere presentata presso la competente azienda sanitaria locale, corredata da idonea documentazione, ed è esaminata dalla commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0057170